

# Statuto dell'associazione “ProPolis Associazione di Promozione Sociale”

## Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: “Propolis Associazione di Promozione Sociale” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti con riferimento a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

## Articolo 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende essere un laboratorio creativo, al fine di promuovere la responsabilità nei modi di abitare e il senso di appartenenza al territorio.
2. L'Associazione:
  - sviluppa e promuove iniziative, attività e servizi volti a vivere con consapevolezza il proprio territorio, al fine di aumentare la conoscenza e le relazioni tra le persone che lo abitano e rafforzarne il senso di sicurezza;
  - incentiva e facilita il rapporto quotidiano delle persone di ogni età con l'ambiente, in particolare con le aree verdi pubbliche e gli spazi pubblici;
  - sostiene la genitorialità diffusa e i diritti dei minori con iniziative e servizi che manifestino concretamente la presenza di una comunità educante sul territorio;
  - promuove la qualità urbana nell'aspetto funzionale, estetico e relazionale attraverso attività culturali, la valorizzazione dei saperi, della memoria e delle competenze presenti sul territorio;
  - costruisce opportunità e risposte anche a bisogni particolari delle persone con problemi di mobilità o sensoriali.

## Articolo 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.L:117/2017.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

#### **Articolo 4 – Modi di operare**

1. L'Associazione opera favorendo il sostegno reciproco tra gli associati, adottando il metodo democratico, promuovendo la responsabilizzazione e la valorizzazione degli individui, nel rispetto dell'identità di ciascuno.

2. Il metodo di lavoro dell'Associazione è per elezione la collaborazione e la condivisione in rete dei saperi, delle competenze e delle abilità, promuovendo sia al suo interno che nei rapporti con gli enti esterni la progettazione partecipata delle attività. Ogni gruppo di lavoro opera collegialmente nell'ambito della specifica attività che gli è stata riconosciuta dall'assemblea.

3. L'Associazione opera prevalentemente nella zona nord-est del comune di Bergamo.

4. L'Associazione promuove la collaborazione con altre realtà sociali ed educative presenti sul territorio.

5. Le cariche sociali sono elettive, non sono retribuite e vengono ricoperte con spirito di servizio; i diversi generi dovranno essere adeguatamente rappresentati.

6. Le divergenze vengono superate ovunque possibile esercitando la mediazione, interpretando quando possibile le diversità come ricchezza.

7. L'associazione può avvalersi dell'opera di lavoratori dipendenti, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Articolo 5 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Articolo 6 – Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

#### **Articolo 7 – Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

3. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro quindici giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei mediatori in occasione della prima convocazione utile.
5. Ciascun associato maggiore di 16 anni ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
6. A ogni socio verrà rilasciata una tessera con validità annuale.

## **Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci**

1. Il socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
2. I soci prestano gratuitamente la propria opera nell'ambito dell'Associazione.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Il socio ha diritto di essere informato su tutte le attività dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative, secondo i criteri stabiliti dagli organi dell'Associazione. Inoltre il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. L'informazione ai soci si attua attraverso tutti i mezzi e le tecnologie possibili. Al momento dell'iscrizione verrà data copia dello statuto e al momento del tesseramento e del rinnovo dello stesso verrà consegnata copia del programma annuale.
6. Il socio ha il diritto di proporre agli organi dell'Associazione iniziative e nuove attività compatibili con le finalità dell'art. 2. Se la proposta è inoltrata per iscritto ha diritto a una risposta entro 30 giorni dalla data di consegna.
7. I soci minorenni non possono essere eletti negli organi associativi, ma possono partecipare al lavoro dei gruppi.
8. Ciascun socio ha diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - c) di recedere in qualsiasi momento.
9. Ciascun associato ha il dovere di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
10. Il socio ha diritto di ricorrere contro eventuali decisioni degli organi dell'Associazione o per conflitti insorti con altri iscritti nella vita associativa al collegio dei mediatori, il quale dovrà garantire una adeguata istruttoria ascoltando le parti interessate e arrivando a una decisione nel merito.
11. I soci versano annualmente una quota di iscrizione decisa dal consiglio direttivo. La quota può essere diversa a seconda delle fasce di età. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.
12. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

## **Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio**

1. I soci possono essere richiamati, sospesi temporaneamente, o espulsi, per i seguenti motivi:
  - a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto;
  - b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o a persone dell'Associazione stessa;
  - c) quando il loro comportamento sia di ostacolo al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

## **Articolo 10 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

## **Articolo 11 – Organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei revisori dei conti
2. I componenti degli organi sociali (soci dell'associazione) non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **Articolo 12 – Assemblea**

1. L'assemblea è la forma collegiale di riunione degli associati, determina le politiche dell'Associazione e costituisce il riferimento ultimo delle sue decisioni.
2. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate mediante avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso, in forma cartacea o elettronica, deve pervenire almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. Nell'assemblea hanno diritto di voto gli associati che hanno versato la quota associativa per l'anno corrente.
4. Di norma le votazioni si svolgono per alzata di mano; per le cariche sociali o per questioni relative a persone si procederà col sistema dello scrutinio segreto. Una deliberazione si riterrà approvata quando avrà ricevuto il consenso della metà più uno dei presenti.
5. L'indicazione di eventuali preferenze su liste di nomi candidati a organi collegiali non potrà superare 1/3 delle persone eleggibili nell'organismo oggetto di votazione.

6. Ciascun socio presente può disporre eventualmente di una sola delega.
7. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
8. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

### **Articolo 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria**

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente; deve essere convocata almeno una volta all'anno e ogni volta ne facciano richiesta: la maggioranza del consiglio direttivo, oppure almeno due gruppi di lavoro, oppure almeno il 10% degli associati oppure il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea ordinaria:
  - a) discute e delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;
  - b) discute e delibera sul programma annuale delle attività;
  - c) delibera il numero dei componenti e le modalità di elezione del consiglio direttivo;
  - d) istituisce i gruppi di lavoro, accogliendo la designazione del coordinatore indicata dallo stesso gruppo;
  - e) elegge direttamente una parte dei componenti il consiglio direttivo, scegliendoli tra i soci, a cui si aggiungono di diritto i coordinatori nominati dai diversi gruppi di lavoro, secondo quanto deliberato di volta in volta dalla stessa assemblea;
  - f) discute dei rendiconti dei gruppi di lavoro; può revocare un gruppo esplicitandone la motivazione;
  - g) nomina il collegio dei revisori dei conti con funzioni anche di collegio dei mediatori;
  - h) revoca, quando previsto dalla legge, i componenti del collegio dei revisori dei conti o del consiglio direttivo;
  - i) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto e alla legge;
3. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
  - a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
4. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con deliberazione dei 2/3 dei componenti.

### **Articolo 14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, con diritto di voto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la

presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti con diritto di voto.

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e aventi diritto al voto.

5. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

### **Articolo 15 - Presidente**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed ha potestà di firma per conto dell'Associazione.

2. Il presidente è eletto a maggioranza direttamente dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto; dura in carica 3 anni. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

3. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- d) dirige e coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività dei gruppi di lavoro;
- e) provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione
- f) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

5. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Articolo 16 – Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è così composto:

- il Presidente dell'Associazione;
- da 2 a 6 consiglieri direttamente eletti dall'assemblea su lista unica;
- tutti i coordinatori dei gruppi di lavoro.

In occasione del rinnovo dei consiglieri, l'assemblea ne decide il numero da eleggere direttamente; la carica di consigliere non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

4. I consiglieri direttamente eletti dall'assemblea durano in carica 3 anni. Nel caso che presentino le dimissioni prima del termine del mandato saranno sostituiti con i primi dei non eletti nella lista delle ultime elezioni. I consiglieri presenti in quanto coordinatori dei gruppi di lavoro restano in carica finché rimangono coordinatori. L'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo sarà comunicato al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore come previsto dalla normativa vigente.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente

7. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea e cura la realizzazione delle attività sociali;
- b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) prepara il programma annuale delle attività;
- d) approva eventuali regolamenti per lo svolgimento di servizi o di attività dell'associazione nonché quelli proposti dai gruppi di lavoro;
- e) assegna incarichi operativi per la realizzazione dei programmi;
- f) approva forme di collaborazione o le convenzioni tra l'associazione e altri enti;
- g) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- h) nomina tra i suoi componenti un vicepresidente con il compito di sostituire il presidente in caso di impedimento o assenza;
- i) esprime un parere non vincolante sulla composizione del gruppo amministrativo –contabile proposto dal presidente;
- k) delibera l'ammontare della quota sociale per ogni anno
- j) delibera, nella prima seduta utile, l'accoglimento o il diniego degli aspiranti soci;
- l) delibera in merito alle dimissioni, alla decadenza o all'esclusione dei soci;

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

9. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la

maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata ai componenti tramite i mezzi deliberati dal consiglio stesso.

11. Il Consigli Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

12. Tutti i soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente

13. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17 - Gruppi di lavoro**

1. L'Associazione si organizza al suo interno in gruppi di lavoro che si costituiscono attorno a un progetto specifico o a un'area tematica. Ogni gruppo di lavoro è istituito da una deliberazione dell'assemblea nella quale si specifica l'attività o il progetto, gli obiettivi e si elencano i soci inizialmente interessati e il coordinatore, indicato dal gruppo stesso. Ogni gruppo di lavoro predispone un Regolamento interno, approvato poi dal Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto a partecipare a ogni gruppo di lavoro.

2. Compiti del coordinatore sono:

- a) convocare le riunioni del gruppo di lavoro;
- b) coordinare il lavoro entro il gruppo e curare la realizzazione delle decisioni prese;
- c) mantenere una efficace informazione tra il gruppo e l'Associazione;
- d) collaborare con il consiglio direttivo per perseguire gli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro;
- e) predisporre una relazione annuale da presentare all'assemblea ordinaria sulle attività svolte dal gruppo.

3. Il coordinatore che presenta le dimissioni viene sostituito tramite elezione diretta da parte dei membri del gruppo.

### **Articolo 18 – Gruppo amministrativo contabile**

1. Il presidente dell'Associazione, sentito il parere non vincolante del consiglio direttivo, nomina un gruppo amministrativo contabile composto da non meno di 2 e non più di 5 persone. All'interno di questo gruppo designa un segretario e un tesoriere; le due cariche possono essere cumulabili. Il segretario funge da coordinatore del gruppo. Gli eventuali altri componenti del gruppo collaborano e supportano il lavoro del segretario e del tesoriere.

2. Il gruppo amministrativo contabile ha il compito di:

- a) curare la tenuta dei registri associativi;
- b) curare l'esecuzione delle delibere del consiglio e l'esecuzione delle decisioni del presidente;



- c) curare la contabilità dell'Associazione;
  - d) gestire la cassa sociale, provvedere alla riscossione e ai pagamenti;
  - e) supportare la redazione di progetti o proposte di finanziamento per la parte economica;
3. Il gruppo risponde del suo operato al presidente dell'Associazione e fornisce al consiglio direttivo apposito rendiconto periodico e annuale;
  4. Il segretario partecipa con diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo e ne redige i verbali;
  5. L'incarico di tesoriere può essere retribuito.

### **Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei conti**

1. L'Assemblea nomina il collegio dei revisori dei conti in numero di 3.  
Il collegio nomina al suo interno un presidente
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; in questo caso il possessore dei requisiti è anche il presidente.
3. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Il collegio dei revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. Il collegio dei revisori dei conti può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati progetti.
6. Il collegio dei revisori dei conti presenta all'assemblea annuale una relazione sui controlli effettuati, in occasione del rendiconto di esercizio.
7. Per gravi motivi, inerenti la conduzione economica dell'Associazione, il presidente del collegio dei revisori dei conti può chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
8. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono avere altre cariche all'interno dell'Associazione.
9. Il collegio dei revisori dei conti svolge anche le funzioni di collegio dei mediatori

### **Articolo 20 – Collegio dei mediatori**

1. Contro le delibere del Consiglio Direttivo in merito alla decadenza o esclusione dei soci, o per divergenze che avessero a insorgere tra i componenti del consiglio direttivo o fra soci, nonché sull'applicazione del presente statuto, è ammesso il ricorso scritto da parte di qualsiasi socio ai

revisori dei conti che fungono anche da collegio dei mediatori. Il collegio dei mediatori decide in via definitiva ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

2. Il ricorso sospende l'applicazione di eventuali delibere e deve essere proposto entro 10 giorni da quando l'interessato ne poteva venire a conoscenza.

3. Il collegio di mediazione, dopo colloquio con le parti interessate, delibera entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione è consegnata al presidente che informa il ricorrente entro 8 giorni dalla deliberazione.

## **Articolo 21 – Scritture**

1. L'Associazione mantiene le seguenti scritture, la cui cura è affidata al gruppo amministrativo-contabile:

- a) il registro dei soci;
- b) il registro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione;
- c) il registro dei verbali delle riunioni dell'assemblea, sottoscritti dal presidente e dal segretario;
- d) il registro dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo, sottoscritti dal presidente e dal segretario;
- e) il registro delle entrate e delle uscite compilato dal tesoriere nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;

2. Il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori è tenuto a cura del collegio stesso

3. L'accessibilità alle scritture da parte di non soci è possibile su presentazione di motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 22 – Bilancio**

1. *Bilancio.* Il bilancio dell'Associazione è unico e si riferisce al periodo 1 settembre - 31 agosto. L'assemblea può deliberare, motivandola, la contabilizzazione separata di progetti per un periodo definito, al fine di semplificare procedure e/o facilitare l'aspetto gestionale; in ogni caso l'intero bilancio economico del progetto deve essere contabilizzato nel bilancio unico dell'Associazione.

2. *Patrimonio.* Sul piano economico l'Associazione si fonda sul principio dell'autofinanziamento e sul volontariato, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative.

3. *Entrate.* Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- c) contributi di istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, finalizzati al sostegno di specifici progetti coerenti con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 e 3;
- d) entrate derivate da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 e 3;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

g) eredità, donazioni e legati finalizzate alla promozione delle finalità di cui all'art. 2 e 3.

#### 4. Bilancio preventivo.

a) Il bilancio economico preventivo delle attività e delle iniziative contenute nel programma annuale delle attività deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il primo trimestre dell'anno di riferimento e deve contenere l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo attivo di bilancio. Può essere costituito un fondo di riserva non superiore ai 2/12 del totale delle spese previste per l'anno; l'entità di questa somma non è conteggiata nei residui attivi di bilancio.

b) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

c) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

#### 5. Bilancio consuntivo.

a) Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'assemblea dei soci entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo, unitamente a una relazione sulle attività e iniziative svolte e all'inventario aggiornato dei beni dell'Associazione. Il bilancio deve contenere il conto economico con l'indicazione del passivo o dell'attivo e il conto patrimoniale con il riporto anche dello stato di cassa esistente alla fine del precedente esercizio, compreso l'eventuale fondo di riserva. Di tutte le entrate e di tutte le uscite è tenuto un apposito registro che è conservato unitamente alle pezze giustificative.

b) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

c) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

d) Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### **Articolo 23 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 24 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **Articolo 25 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

### **Articolo 26 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Per l'anno 2019 il bilancio si chiuderà con il 31 agosto, al fine di allinearsi a quanto previsto dall'art.22 comma 1 del presente statuto.

Bergamo 24 maggio 2019

la segretaria

il presidente